

Piero Gualtieri

*Gli Ordinamenti sulla gabella del sale dell'aprile 1318:
un esempio della produzione legislativa fiorentina*

1. Il 19 aprile del 1318, i 'Consigli opportuni' del Comune di Firenze approvano a larga maggioranza alcuni Ordinamenti promossi dai priori con il consiglio di un gruppo di savi. Fra i vari provvedimenti adottati dal governo cittadino, che vanno ad intervenire in vari settori della struttura istituzionale e amministrativa del Comune, in alcuni casi in maniera assai incisiva, sono quelli relativi all'introduzione di una nuova gabella del sale da riscuotersi in città e in tutto il territorio fiorentino. In un periodo di relativa pressione militare operata contro Firenze dalle forze del ghibellinismo toscano, in cui le difficoltà finanziarie del Comune si 'scontrano' con la rinuncia compiuta pochi anni prima dalla classe dirigente allo strumento fiscale dell'estimo, e in cui sotto l'egida apparentemente incontrastata e uniformante della signoria angioina si agitano i contrasti all'interno del gruppo dirigente, l'introduzione della nuova gabella rappresenta, come vedremo, un importante tentativo di razionalizzare la gestione delle finanze cittadine, e si inserisce pienamente in quel clima di 'sperimentazione istituzionale' che contraddistingue il governo cittadino di quegli anni.

Prima di proseguire nella riflessione, con l'approfondimento nel dettaglio del testo degli ordinamenti, e quindi con l'analisi del contenuto in relazione al contesto politico dell'epoca, sarà forse opportuno svolgere alcune considerazioni introduttive sugli ordinamenti e più in generale sulla documentazione normativa fiorentina, onde comprendere meglio le peculiarità di questo tipo di fonte che costituisce un riferimento obbligato per chi voglia intraprendere lo studio del movimento comunale¹. Proprio in relazione alle vicende del Comune fiorentino questa tipologia documentaria ha rappresentato a lungo uno dei principali strumenti per la ricerca, tanto che proprio queste fonti sono state le prime (e ancora oggi – di fatto – quasi le uniche) ad essere pubblicate in forma integrale², e sono alla base di alcune fra le più significative ricostruzioni della storia cittadina pieno-medievale operate dalla storiografia più o meno recente³.

Tale documentazione (in cui spiccano principalmente i *libri iurium*, gli statuti, le deliberazioni consiliari) presenta tuttavia per l'epoca comunale un quadro misto di luci e di ombre: a una fase per così dire 'pieno trecentesca' per cui la gamma delle fonti si segnala per ampiezza e completezza fa da contrasto una fase – che possiamo orientativamente estendere dagli albori del Comune a tutto

il XIII secolo, e oltre – per cui invero affatto scarse sono le testimonianze pervenuteci, specie se raffrontate a quelle disponibili per altre città toscane come Pistoia o Siena. In particolare, nonostante i riferimenti sicuri sull'esistenza anche a Firenze di statuti cittadini duecenteschi⁴, il primo costituito a noi giunto data come è noto agli anni venti del Trecento⁵, mentre i verbali e i registri di delibere consiliari più antichi di cui disponiamo cominciano soltanto, e per di più in forma lacunosa, dal 1280⁶.

Il numero tutto sommato scarso delle testimonianze relative al XII e a buona parte del XIII secolo unito a quello che è stato definito come il «tenace privileggiamento dei “testi più antichi”»⁷ ha del resto favorito la scelta in sede di edizione proprio di quei documenti che costituiscono alcuni degli esempi più antichi della documentazione normativa fiorentina. Sono stati quindi pubblicati già a partire dalla fine dell'Ottocento i primi registri dei verbali consiliari⁸, alcuni fra i più antichi Ordinamenti prodotti dal Comune⁹, e i primi statuti a noi giunti in forma completa¹⁰; fra l'altro in questo modo rispettando più o meno indirettamente quella che possiamo indicare come la 'tripartizione' originale dello stesso *corpus* legislativo fiorentino. Se infatti ci accostiamo ad osservare da vicino il complesso della normativa comunale possiamo notare come essa sia sostanzialmente riconducibile a tre diverse tipologie – statuti, ordinamenti, provvisori; più o meno corrispondenti come vedremo a diversi livelli non tanto di valore quanto di 'progettualità' –, le cui principali caratteristiche proveremo adesso sinteticamente a riassumere.

Gli statuti erano costituiti da una raccolta più o meno organica di norme – sia di carattere generale che speciale – che erano sentite come particolarmente importanti e significative per la vita della comunità cittadina, e che dunque incarnavano la massima espressione di quello che i giuristi dell'epoca definivano come *ius proprium*. Essi erano a Firenze organizzati e distinti innanzitutto sulla base dei due principali ufficiali forestieri (Podestà e Capitano), di cui in origine precisavano le competenze e i doveri. Con il graduale sviluppo nel corso del Duecento dell'apparato istituzionale comunale, e con la conseguente (soprattutto dai decenni finali del secolo) perdita di peso politico dei due rettori, gli statuti finirono progressivamente col perdere l'originaria connotazione politica, di modo che, a prescindere dalla suddivisione in due diversi *nomina*, all'inizio del XIV secolo essi sostanzialmente rappresentavano – nei fatti come dal punto di vista ideale – una raccolta normativa unitaria, la cui valenza non risultava condizionata dalla diversa intitolazione ma assumeva anzi in virtù della propria natura di *ius proprium* dei connotati affatto generali.

Pur avendo testimonianze certe sull'esistenza di statuti fiorentini già per la prima metà del XIII secolo, non conosciamo tuttavia con certezza la data in cui i vari provvedimenti (o almeno la grande maggioranza di essi) entrarono a far parte del costituito, che veniva del resto periodicamente sottoposto a revisione

in modo da eliminare eventuali norme desuete o in contraddizione fra loro; né conosciamo – più in generale – attraverso quali procedure vi venissero inserite le singole delibere approvate dai Consigli cittadini, che ne costituivano l'origine prossima. Manca infatti all'interno degli stessi statuti una norma che prescriva esplicitamente l'*iter* da seguire affinché una singola provvisione venga incorporata all'interno del testo statutario. Sta di fatto comunque che l'inserimento di una norma negli statuti presupponeva da parte del governo cittadino l'attribuzione ad essa di un particolare valore, sia dal punto di vista strettamente pratico che dal punto di vista per così dire 'progettuale'¹¹. Venivano insomma inserite negli statuti sia quelle norme che erano a vario titolo percepite come fondanti in relazione agli aspetti istituzionali, amministrativi, economici e sociali della realtà cittadina, sia quelle norme che dal punto di vista più latamente ideale rappresentavano un momento di autoaffermazione e autodefinizione per il governo comunale.

Se gli statuti costituivano dunque la cornice legislativa di riferimento per l'intera struttura istituzionale e amministrativa del Comune, le provvisioni¹² incarnavano invece l'espressione più importante e diretta della volontà del governo cittadino, ed erano il prodotto della quasi quotidiana attività deliberativa dei Consigli, chiamati ad esprimersi sulle varie questioni all'ordine del giorno concernenti i diversi aspetti della vita della città¹³. Scorrendone i registri superstiti è possibile trovare provvedimenti non solo eterogenei quanto alla materia trattata, ma anche assai differenti quanto al 'peso' politico. Accanto a norme concernenti l'assetto istituzionale del Comune stesso compaiono infatti deliberazioni relative al pagamento degli stipendi dei vari ufficiali e funzionari, e ancora provvedimenti di portata estremamente minuta, secondo un costume diffuso nel panorama comunale italiano e del resto già ampiamente noto¹⁴.

Non sarà comunque inutile ricordare come questa varietà di contenuti fosse sostanzialmente compresa in una piena omogeneità di forme, visto che tanto le procedure per la formulazione e l'approvazione dei vari provvedimenti quanto la concreta traduzione formale degli stessi (così come la loro valenza giuridica) erano di fatto sempre le medesime; né come la semplice 'natura' di provvisione piuttosto che l'inserimento negli statuti non attribuisse di per sé un diverso valore a una medesima norma, che all'atto pratico veniva applicata e osservata (o no) nello stesso modo, a prescindere dalla sua collocazione¹⁵.

2. Le particolari raccolte di leggi e disposizioni che vengono indicate nelle fonti con il termine di *Ordinamenta*, possono essere collocate per alcuni aspetti in posizione intermedia rispetto alle due "tipologie" appena descritte.

Anche in questo caso non è possibile rintracciare all'interno del *corpus* statutario fiorentino alcuna indicazione puntuale relativa alle 'caratteristiche formali' degli Ordinamenti, né tantomeno alla loro particolare natura giuridica; di modo

che diventa gioco forza affidarsi all'analisi diretta degli *Ordinamenta* il cui testo sia giunto fino a noi, e più in generale dei riferimenti che è possibile ricavare dalla lettura principalmente dei registri delle Provvisioni, per provare a definirne con qualche approssimazione gli elementi identificativi in relazione al più ampio contesto normativo del Comune.

Non si tratta in realtà di cosa da poco. Osservando con attenzione le varie occorrenze del termine all'interno della documentazione ufficiale fiorentina è possibile notare come esso sia impiegato in riferimento a norme dal valore politico e dall'espressione formale assai differente¹⁶, per cui appare a prima vista relativamente arduo individuare degli elementi che consentano di definire con precisione caratteristiche e limiti della 'forma' *Ordinamentum*.

Un dato comune a tutte le testimonianze in nostro possesso e che dunque possiamo assumere come uno degli elementi caratterizzanti l'intera tipologia appare in questo senso la natura 'composita' degli Ordinamenti, che sono appunto delle raccolte di disposizioni normative aventi un ambito di applicazione relativamente specifico. Non sembra invece rappresentare un elemento ricorrente la prassi di procedere alla stesura di un vero e proprio 'codice' particolare per ciascuna raccolta da conservare in qualche modo autonomamente rispetto alle altre serie legislative del Comune, dal momento che soltanto in due casi – peraltro ampiamente noti¹⁷ – gli Ordinamenti in questione sono giunti fino a noi raccolti in un *volumen* specifico; e che solo per un altro paio è possibile ipotizzare con molte incertezze l'esistenza di una simile formalizzazione¹⁸, a fronte di una presenza del termine nelle fonti decisamente più consistente.

Non solo. Dalla lettura delle varie raccolte di Ordinamenti di cui disponiamo appare difficile individuare la presenza di un modello formale di riferimento, che sia cioè identificabile come specifico della tipologia e non genericamente riferibile alla tradizionale formulazione degli statuti o delle provvisioni. Manca per esempio una precisa formula di introduzione, che possa richiamare immediatamente nel lettore la consapevolezza di trovarsi di fronte ad una norma dalla particolare (e specifica) valenza¹⁹; così come non risultano documentate forme particolari di approvazione da parte dei Consigli, né tantomeno periodiche revisioni testuali come invece attestato per gli statuti. Mancano insomma alcuni elementi che a prima vista saremmo portati a considerare come significativi, se non decisamente caratteristici, per la definizione della tipologia.

E allora? Semplicemente non è tanto all'aspetto formale che occorre guardare per comprendere la peculiarità degli Ordinamenti, e la loro collocazione all'interno del panorama legislativo fiorentino. Al di là di quegli elementi che abbiamo sottolineato il dato più importante che emerge confrontando le testimonianze disponibili è infatti di natura 'politica', e fa riferimento al contesto in cui gli Ordinamenti hanno visto la luce. Esso consiste nel carattere di particolare importanza e urgenza che il governo cittadino attribuisce di volta in volta – e

per i motivi più disparati – ad alcuni aspetti della vita cittadina (siano essi di natura politica, economica, sociale...) per cui si renda necessario adottare una serie di provvedimenti, e dunque utilizzare uno strumento normativo che possieda delle caratteristiche a un tempo di snellezza e di solidità. Da qui la scelta degli Ordinamenti, che come abbiamo visto consentono di formulare un insieme articolato di provvedimenti senza necessitare di passaggi istituzionali eccessivamente elaborati²⁰.

Con il trapasso dal XIII al XIV secolo si assiste del resto a una parziale ridefinizione di alcuni degli elementi formali cui abbiamo fatto cenno. Dopo una prima fase – circoscrivibile grosso modo agli ultimi decenni del Duecento²¹ – in cui gli Ordinamenti tendono ad assumere l'aspetto di un *corpus* relativamente compatto, distinto per rubriche e assimilabile per molti versi agli statuti²², sembra emergere la tendenza a utilizzare una struttura decisamente più snella oltre che per così dire più 'composita', in cui alla distinzione per rubriche si sostituisce quella per paragrafi usualmente adottata per le provvisioni, e all'omogeneità della materia tende a sovrapporsi una maggiore articolazione degli ambiti di intervento. Questo in parallelo con le contemporanee trasformazioni in atto all'interno della struttura istituzionale del Comune, che vede aumentare in maniera graduale ma pressoché costante il ruolo del priorato nell'intero processo legislativo e di governo, per cui anche i 'vecchi' strumenti normativi tendono ad essere impiegati secondo nuove prospettive. Non è forse un caso che le attestazioni documentarie relative alla realizzazione di nuove serie di Ordinamenti subiscano un incremento significativo proprio a partire dal secondo decennio del Trecento, quando si fa decisamente più avvertibile la tendenza appena descritta²³.

3. È questo il caso degli Ordinamenti sulla gabella del sale di cui si propone in questa sede la trascrizione. Promossi dalla signoria nell'aprile del 1318 con il generico intervento di non meglio precisati "sapienti e buonuomini" cittadini, e approvati dai Consigli con una procedura ordinaria, essi contengono una serie di disposizioni concernenti aspetti assai diversi della vita cittadina: l'introduzione di alcune gabelle, il modo di votazione all'interno dei Consigli cittadini, la Camera del Comune, l'ufficio di notaio dei priori, la creazione di un nuovo ufficiale forestiero per il controllo delle truppe mercenarie al soldo di Firenze²⁴. La parte che qui ci interessa, e che di seguito analizzeremo sinteticamente, è quella relativa all'introduzione di una nuova gabella del sale, per la quale viene stabilita in maniera puntuale la procedura di riscossione e vengono fissati i compiti dei nuovi ufficiali cittadini che dovranno occuparsi dell'acquisto e della distribuzione della materia prima.

Ciò che colpisce nella lettura del dispositivo è proprio la laboriosità del sistema di ripartizione del sale – e di conseguenza dell'importo relativo della gabella – fra la popolazione cittadina, specie se rapportata alla prassi tradizionale adot-

tata dal Comune fiorentino in materia di gabelle. Esse rappresentavano assieme all'estimo una delle principali voci d'entrata del bilancio comunale e venivano generalmente appaltate dal Comune a uno o più imprenditori che dopo aver inizialmente versato al Comune stesso una cifra forfettaria d'acquisto provvedevano personalmente a riscuotere il denaro dai cittadini, in genere con l'unica limitazione di un tetto massimo per singolo prelievo; in qualche caso invece le gabelle venivano riscosse direttamente dal Comune attraverso propri ufficiali, ma sia in un caso sia nell'altro esse venivano di fatto imposte sulla base dell'acquisto o del trasferimento di un determinato bene o servizio. È bene tenere presente che, sia che venissero appaltate sia che venissero riscosse direttamente dagli ufficiali del Comune, le gabelle rimanevano una forma di tassazione indiretta, fondata sul consumo²⁵. In questo caso invece, osservando il modo di ripartizione del carico, e per di più considerando la cifra assolutamente rilevante del gettito previsto per la nuova imposta²⁶, sembra mancare proprio quel carattere di imposizione indiretta (rapportata direttamente al consumo) che abbiamo ritenuto come elemento specifico della gabella.

È vero del resto che il monopolio del sale costituiva per il Comune una cospicua fonte di guadagno, tanto che la distribuzione di questo bene così prezioso per le consuetudini alimentari dell'epoca rappresentava di fatto una sorta di 'imposta addizionale'²⁷, calcolata in relazione più o meno diretta con l'estimo; e dunque non sorprende più di tanto il vedere utilizzate a tale proposito soluzioni proprie della sfera tecnica dell'imposizione diretta. Ma è altrettanto vero che non si hanno per il periodo precedente (o successivo) testimonianze di una procedura così complessa per la riscossione di questa imposta. Soprattutto la cifra preventivata appare decisamente imponente, niente affatto compatibile con una ipotetica imposta addizionale, quanto piuttosto con una 'imposta diretta' vera e propria, e assolutamente delle più pesanti.

Osserviamo nel dettaglio quanto prescritto dagli Ordinamenti. Dopo aver stabilito la quantità di sale da distribuire, e di conseguenza la quantità di denaro da incassare attraverso l'imposizione, e dopo aver fissato in un anno la validità della nuova gabella, il testo passa a descrivere come essa dovrà essere riscossa, specificando che per il contado e il distretto si opererà seguendo le cifre indicate nell'estimo. Per quanto riguarda la città si dovrà suddividere la cifra ad essa relativa fra i vari Sesti cittadini, assegnando a ciascuno la propria quota che verrà ripartita fra gli abitanti, attribuendo quindi a ciascuno la quantità di sale da acquistare – e dunque di denaro da versare²⁸. A tale scopo verranno nominati quattro buonomini per ciascuno dei singoli gonfaloni²⁹, i quali dovranno riunirsi con gli altri buonomini del proprio Sesto in un luogo scelto a tale scopo dai priori e quindi fissare per ogni individuo o gruppo familiare³⁰ la quantità di sale ad esso spettante. La procedura stabilisce che ogni «distributore» debba proporre una cifra per ciascun abitante del proprio Sesto iscritto nella *divisio* già esistente.

Compiuta questa operazione si provvederà quindi a scartare le quattro «poste» più alte e le quattro più basse, e verrà assunta come cifra di riferimento la media delle quattro poste *mediocres*³¹. Ottenute in tal modo le quote di riferimento per tutti i cittadini tenuti al pagamento dell'imposta, si dovrà riequilibrare – laddove si rilevi necessario – per addizione o sottrazione il totale delle singole poste con la cifra inizialmente attribuita a ciascun Sesto³². Non è ancora finita: l'insieme di queste operazioni, di per sé non eccessivamente complesso, dovrà infatti essere ripetuto per ben tre volte, di modo che la cifra finale relativa a ciascuna posta, al netto dell'ulteriore riequilibrio finale, sia ancora una volta la media dei tre coefficienti ottenuti nel modo descritto.

Tale procedura, centrata sull'opera di speciali commissioni di buonomini chiamati ad assegnare ad ogni cittadino iscritto nella *relatio* la propria quota di imposta, e che per di più distingue la città dal contado e dal distretto, stabilendo per questi ultimi il ricorso diretto alle liste della libra, richiama di fatto quella generalmente seguita per la riscossione dell'estimo³³ – come è noto anch'essa basata, almeno nella prima fase, sul lavoro di apposite commissioni di «allibratori» – di modo che appare gioco forza accostare direttamente la nuova gabella del sale introdotta con gli Ordinamenti appena descritti alle tradizionali esazioni della libra.

Da questo punto di vista il fatto stesso che il testo preveda esplicitamente che i nobili del contado debbano essere tassati per proprio conto (con una particolare proporzione fra quantità di sale e cifra d'estimo)³⁴, e che la gabella debba essere imposta anche ai religiosi (il denaro raccolto – ben cinquemila fiorini, nelle intenzioni della signoria – andrà impiegato totalmente per i lavori di completamento della nuova cerchia muraria), richiama il paragone con quanto avveniva in occasione della riscossione della libra (per cui sia i nobili del contado che i religiosi venivano tassati separatamente dal resto della popolazione)³⁵, e segna così a mio avviso in maniera netta il carattere peculiare della nuova *gabella salis*³⁶.

Certo, rimangono delle differenze notevoli fra la procedura impiegata per la riscossione dell'estimo e quanto stabilito per la riscossione della nuova gabella del sale. Rimane ad esempio il fatto che la nuova imposta fa comunque riferimento all'acquisto forzato di un bene, per cui al pagamento della quota dovuta viene corrisposto un determinato quantitativo di sale, con tutto ciò che ne consegue in termini pratici. A tale proposito viene istituito un apposito ufficio di *doganerii* – dotati di ampi poteri – a cui viene affidata una serie di compiti operativi di non facile attuazione, che vanno dall'acquisto del sale da mercanti e produttori, all'organizzazione del trasporto a Firenze, allo stoccaggio e alla distribuzione.

Ciò non toglie che siano numerosi anche i punti di contatto, come dimostra la nomina di alcuni sindaci, sia popolani che magnati, per rispondere di eventuali inadempienze da parte degli abitanti del proprio gonfalone, così come avveni-

va in occasione delle imposizioni della libra³⁷. La stessa scelta, innovativa oltre che significativa, di procedere all'imposizione della gabella *comuniter per sextum et non per populum*, come fino ad allora si era fatto, testimonia, proprio in virtù del ribadito legame con le organizzazioni territoriali, della sostanziale "qualità" di imposta diretta della stessa.

4. Se pensiamo che appena tre anni prima l'estimo era stato abolito per la città³⁸, possiamo forse comprendere meglio come l'introduzione di questa nuova gabella tenda in qualche modo a compensare, in un periodo di particolare pressione sulle case del Comune, i mancati introiti derivanti dalla rinuncia a questa importante fonte di entrata³⁹. Sono questi gli anni del conflitto fra Firenze e le forze ghibelline pisano lucchesi capitanate da Ugucione della Faggiola e poi da Castruccio Castracani, per cui la città, in virtù anche del ruolo di guida del guelfismo toscano, deve impegnarsi con energia dal punto di vista militare con conseguente drenaggio di risorse⁴⁰.

Sono soprattutto gli anni della signoria di Roberto d'Angiò, che per quasi un decennio assume formalmente il controllo della vita politica cittadina⁴¹. Un periodo, come la critica recente sta sempre più contribuendo a mettere in luce, di contrasto anche acceso all'interno della classe dirigente fiorentina, segnata dalla rivalità fra una fazione legata alla casa angioina e allo schieramento guelfo e una fazione, se non più disposta al compromesso con i vecchi esponenti della parte Bianca, senza dubbio fautrice di una politica di maggiore distacco dal regno di Napoli, con tutte le conseguenze economiche del caso. Rivalità che se ancora una volta appaiono polarizzare il ceto di governo fiorentino in due schieramenti più o meno definiti, composti da famiglie tanto "di popolo" quanto magnatizie, in questo caso sembrano trovare il proprio terreno privilegiato di 'svolgimento' all'interno dei Consigli opportuni e dei collegi priorali piuttosto che nelle strade e nelle piazze cittadine⁴². Se si osserva l'attività del governo fiorentino nel corso del secondo decennio del Trecento è possibile del resto rilevare come essa sia stata contrassegnata da una forte tendenza alla sperimentazione in relazione ai diversi aspetti della struttura istituzionale del Comune, come testimoniano ad esempio l'introduzione (e la successiva cassazione) di alcune nuove figure di ufficiali forestieri⁴³, o le progressive trasformazioni – nel segno di una sempre maggiore presenza delle principali famiglie al vertice del Comune – del sistema di elezione del priorato, riflesso evidente a mio avviso della presenza di un profondo fermento politico all'interno della classe dirigente.

Che l'introduzione della gabella del sale rappresenti per molti aspetti un esperimento lo conferma fra le altre cose la sostanziale indeterminatezza in cui vengono lasciati passaggi importanti del dispositivo, primo fra tutti l'elezione dei buonuomini, o anche la nomina dei sindaci dei vari gonfalon, per i quali non si stabilisce alcuna particolare procedura. Anche in riferimento alla nomina dei doganieri oc-

corre notare come essa venga centrata sui tre ufficiali che entreranno in carica con l'entrata in vigore della gabella e quindi di fatto non si preoccupi dei loro eventuali successori, tanto che al momento di nominarli i priori saranno costretti esplicitamente ogni volta ad attribuire loro le stesse prerogative dei propri predecessori⁴⁴.

Lo stesso scarto di quasi cinque mesi fra l'approvazione degli Ordinamenti e la prevista applicazione della nuova gabella indicano a mio avviso – al di là dei tempi fisiologici legati all'acquisto e al trasporto a Firenze della materia prima – la volontà di mantenere uno spazio di confronto all'interno della classe dirigente su quello che di fatto si configurava come un intervento dal peso politico ed economico elevatissimo. A conferma degli ampi margini concessi per una ulteriore possibile modifica del provvedimento intervengono del resto alcune provvisori promosse dalla signoria nei mesi successivi, con il nemmeno troppo recondito intento di allargare il consenso generale verso la nuova imposta. In una delibera dell'agosto del 1318 si attribuisce ad esempio ai priori in carica, per il malcontento che serpeggiava in città a causa di imposizioni ritenute non congrue, la facoltà di intervenire per modificare anche radicalmente le decisioni prese dalle commissioni di buonomini⁴⁵. E addirittura sul finire del medesimo anno si decide di istituire una apposita figura di ufficiale forestiero *in officio et super officio gabelle et distributionis salis Comunis Florentie*, con compiti di coordinamento delle procedure di riscossione⁴⁶; tale figura verrà però cassata pochi mesi dopo – quando era già stata scelta la persona che avrebbe dovuto ricoprire l'incarico –, segno evidente dello scarso gradimento riscontrato da questa ulteriore innovazione.

L'abolizione dell'estimo, l'introduzione della gabella del sale, il varo della gabella delle possessioni, assumono così una valenza affatto particolare se poste in relazione al contesto politico in cui sono state concepite: tali riforme indicano infatti la volontà da parte del ceto di governo fiorentino – che proprio in questi anni sta precisando i propri contorni ideologici e sociali⁴⁷ – di pervenire a una razionalizzazione della macchina fiscale del Comune, che tenga conto al tempo stesso delle crescenti esigenze di un apparato amministrativo sempre più articolato e costoso e dello scarso apprezzamento dimostrato da una larga parte della cittadinanza nei confronti delle forme di tassazione diretta. Da qui la necessità di un confronto serrato sulla questione all'interno della classe dirigente e, soprattutto, il ricorso a nuovi strumenti di imposizione fiscale, cercati e in parte trovati con l'introduzione di due 'gabelle' intese in qualche modo a ovviare al deficit d'entrate provocato dall'abolizione dell'estimo cittadino. Per il fermento presente all'interno della classe dirigente, e per il carattere forzatamente sperimentale attribuito a gran parte delle decisioni assunte dal governo, non tutte le innovazioni introdotte in questi anni andranno tuttavia a buon fine⁴⁸.

È questo il caso anche della nuova gabella del sale, che sembra mantenersi in vigore ed essere rinnovata per pochi anni. I riferimenti presenti nei registri e

protocolli delle provvisioni, seppure numericamente non ricchissimi, sono tuttavia sufficienti a fornirci quantomeno uno schema generale dei principali passaggi avvenuti in quel lasso di tempo. Sappiamo infatti che la gabella veniva riscossa, con ogni probabilità secondo le particolari modalità che abbiamo descritto, ancora nel 1320⁴⁹, e nel 1322⁵⁰; ma che già nella primavera del 1324 essa era stata definitivamente cassata, dal momento che in quel periodo i priori autorizzavano gli ufficiali delle gabelle a procedere, *subastatione premissa*, alla vendita della *gabellam seu redditus et proventus salis et saline Comunis Florentie, tam civitatis quam comitatus et districtus Florentie*⁵¹. Il tutto in più o meno diretto parallelo con quanto avvenuto negli stessi anni per l'altra gabella 'speciale' – quella delle possessioni – che, reintrodotta nel 1321, verrà anch'essa concessa in appalto nei primi mesi del 1324 e dunque di fatto modificata radicalmente.

Si chiude insomma in questi anni un primo articolato tentativo di introdurre a Firenze nuove imposizioni fiscali sostitutive della libra, la quale non a caso, falliti questi esperimenti, verrà seppur brevemente reintrodotta nel corso del 1325⁵².

*Ordinamenti sulla Gabella del Sale (19 aprile 1318)*Archivio di Stato di Firenze, *Provisioni, Registri*, 15, cc. 161r-163r⁵³

Domini Priores artium et Vexillifer iustitie supradicti, volentes providere ad ea que ad honorem utilitatem commodum et bonum statum ac defensionem et conservationem civitatis Florentie eiusque comitatus et districtus pertinere et spectare noscuntur in hiis et super hiis inferius annotatis et scriptis inter eos ac etiam cum quampluribus sapientibus et bonis viris civitatis Florentie diligenti examinatione deliberatione et consilio pluris perhabitis; et dictum inter ipsos Priores et Vexillifer secundum formam statuti Populi et Comuni Florentie premissa facto et obtento partito et secreto scrupitino ad pissides et palloctas, eorum offitii auctoritate et vigore et omni modo et iure quibus melius potuerunt, concorditer providerunt ordinaverunt et statuerunt omnia et singula que⁵⁴ in ipsis ordinamentis et provisionibus contenta et espressa, et quod in hiis et super hiis omnibus et singulis procedatur observetur et fiat in omnibus et per omnia iuxta ipsorum ordinamentorum et provisionum et cuiuslibet eorum continentiam et tenorem. Quorum quidem ordinamentorum et provisionum tenor talis est.

In primis⁵⁵, videlicet ad hoc ut pecunia habeatur et deveniat in Comuni, provisum et ordinatum est quod gabella salis de novo fiat et facta esse intelligatur et sit pro Comuni Florentie in civitate comitatu et districtu Florentie, pro uno anno futuro incipiendo die primo mensis septembris proxime futuri, de sexaginta milibus stariis salis: videlicet de viginti quinque milibus stariis salis in civitate Florentie; et de triginta milibus stariis salis in comitatu et districtu Florentie; et de quinque milibus stariis salis clericis civitatis comitatus et districtus Florentie; et ultra dictam quantitatem sexaginta milium stariorum salis nobilibus de comitatu ad rationem sex stariorum salis pro centenario eorum extimi, pro pretio unius floreni auri pro quolibet stario salis Comuni Florentie solvendi. Et dicta gabella salis non vendatur sed exigatur pro Comuni predicto in civitate comitatu et districtu Florentie, salvo quod pecunia pertipienda ex dictis quinque milibus stariis salis a clericis convertatur in constructione novorum murorum civitatum Florentie, et ad religiosos officiales super ipsa constructionem positus deveniat pro Comuni predicto. Et quod domini Priores artium et Vexillifer iustitie et novi doganerii salis procurent et studeant omni modo et via quibus potuerint quod exactio pecunie fiat a clericis ut dictum est quam melius et proprius fieri possit, quatenus ipsa exactio non sit vel fiat contra ecclesiasticam libertatem.

Et fiat acceptio salis et predicta solutio per comitatinos et distrectuales Florentie, ac nobiles ipsius comitatus, secundum extimum ipsorum libre, et per cives et illos de civitate Florentie ad distributionem et secundum distributionem infrascripto modo in civitatem fiendam. Et quod nobiles comitatus qui reperti fuerint inter nobiles alibrati et reducti in dicta distributione in civitatem fienda

salem accipiant et solvant⁵⁶ in eo loco ubi maior quantitas salis eos contingerit et ab altera minori sint absoluti in totum. Que quidem distributio fiat hoc modo videlicet:

[161v] Quod divisio facta inter sextus civitatis pro presenti anno in distributione salis in civitate facta firma sit et remaneat, ad quam divisionem summa contingens in sextu distribuatur et sortiatur inter singulares personas ipsius sextus comuniter per sextum et non per populum vel populos ipsius sextus.

Item⁵⁷ quod relatio hominum facta pro anno presenti pro distributione predicta firma sit, cui relationi addantur in quolibet vexillo sotietatis per vexilliferum ipsius sotietatis, cum consiliariis et restringitoribus suis, omnes et singuli quos invenerint habitasse a kallendis ianuarii proxime lapsi citra, vel habitare, in suo vexillo seu locis ipsius vexilli qui fuerint preteriti vel non sint in relatione premissa, nullum de iamdicta relatione veteri amovendo nisi eum qui a populo in quo fuerit relatus, ut dictum est, a dictis kallendis ianuarii citra discesserit et in alium populum ubi habeat possessiones patrimoniales redierit ad habitandum et habitet, scribendo iuxta relationem ipsius qualiter ipse discesserit de quo nulla distributio fiat nisi in loco ubi habet possessiones patrimoniales iamdictas.

Item⁵⁸, quod ad distribuendum et sortiendum summam dictorum viginti quinque milium stariorum salis inter singulares personas sint et habeant pro Comuni Florentie quatuor viri utique legales et boni pro quolibet vexillo sotietatis de hominibus habitantibus in ipso vexillo vel locis ipsius vexilli. Qui quatuor pro quolibet vexillo de quolibet sextu conveniant in uno loco eis deputando per dominos Priores et Vexilliferum iustitie, seorsum ab aliis omnibus de quinque sextibus reliquis, de quo quam discedant distribuunt summam que contingerit ipsorum sextum inter singulares homines et personas ipsius sextus stantes ad mandata Comunis Florentie, ut dictum est relatos et referendos, et inter eos quos ipsi non relatos invenerint in ipsorum sextu ad secretum scrupinium recipiendum per unum de notariis domini vicarii Florentie et duos religiosos forenses, si fuerint in ordine loci ubi fuerint tales distributores, eligendi pro prepositum seu guardianum ipsius loci; inter eos videlicet de ipsorum sextu quibus distribuere vel imponere voluerint ultra unum starium salis pauperibus vero et miserabilibus personis quibus ipsi vel maior pars eorum viderint esse distribuendum unum quartum salis, vel ab uno quarto usque ad unum starium salis, tamen possint distribuere publice ac palam absque aliquo secreto scrupinio, prout voluerint, non distribuendo pluribus familiis vel personis singularibus in una distributione insimul et coniunctum, sed uni tamen. Et si invenierint plures familias vel personas simul relatos eas dividant, et ipsis diversis distribuunt separatim cuilibet familie et singulari persone nisi forent plures in una familia quibus possint simul distribuere. Et intelligantur

quod ad predicta una et eadem familia pater et filius, frater et frater, fratris et soror carnalis, avus et nepos, patruus et nepos, qui invenirent contra in una domo ad unum panem et vinum et mensam et ignem. Et predicta omnia dicti distributores facere teneantur bene ac legaliter proprio iuramento, et mox recepto dicto scrupitino per omnes distributores ipsius sextus de aliqua familia vel singulari persona eiciantur de ipso scrupitino quatuor maiores et quatuor minores voces, ubi fuerint duodecim distributores in sextu, et sex maiores et sex minores voces, ubi fuerint sedecim distributores, et quarta pars quatuor mediocrum vocum summatur et remaneat pro distributione talis familie vel singularis persone. Nulli distribuendo nisi in uno loco solummodo. Et distributio huiusmodi ipsis distributoribus et cuilibet alii nisi dicto notario et fratribus habeatur secreta et ipse notarius et fratres religiosi vel alter eorum nulli pendant distributionem aliquam. Et si facta distributione prefata summa contingens sextum inveniatur maior vel minor, detrahatur per soldum et libram ubi fuerit maior et vel⁵⁹ augeatur ubi fuerit minor eis quibus fuerit facta distributio de uno stario salis, et ab uno stario supra, usque ad summam integram contingentem ipsum sextum. Et si dicti distributores ad predicta vel pro predictis expedire viderint, unum rationerium habere possint quem voluerint dummodo non sit de ipso sextu; qui rationerius dicto scrupitino interesse non possit vel distributionem alicuius factam possit videre. Et subsequenter, per alios quatuor homines pro quolibet vexillo in quolibet sextu habendis, distribuatur summam eadem contingens ipsum sextum inter singulares homines et personas ipsius sextus et servetur et fiat in omnibus simili modo quo supra. Tertio quoque per alios quatuor viros pro quolibet vexillo in quocumque sextu summa contingens eum sextum distribuatur inter singulares personas ipsius sextus et servetur in ipsa distributione, et fiat in omnibus et singulis ut supra in prima distributione. Factis quidem distributionibus per tres tercinas sive mutas, ut dictum est, et eiectis maioribus et minoribus vocibus, et retentis quartis partibus, quatuor mediocrum vocum, ut supra continetur, summatur tertia pars trium tertinarum sive mutarum predictarum cuiuslibet familie ac singularis persone; et si summa contingens sextum inveniatur maior vel minor detrahatur ubi fuerit maior at augeatur ubi fuerit minor pro rata omnibus illis de ipso sextu quibus facta fuerit distributio de uno stario salis, et ab uno stario salis supra, per soldum et libram prout contingitur, ita quod summa ipsius sextus, computatis distributionibus omnibus tam de uno stario salis quam ab ipso stario usque ad unum quartum et ab uno stario supra factis, inveniatur et sit integra et perfecta.

Item in quolibet vexillo societatis eligantur tres populares et duo magnates, vel saltem unus ubi fuerint magnates, et ubi non fuerint magnates tantum populares, qui sint syndici talis vexilli pro Comuni Florentie, a quibus syndici fiat exactio per Comune predictum pecunie contingentis homines ipsius vexilli de distributione facta eis de dicto sale, ad rationem unius floreni auri pro stario; ita tamen quod

magnates syndici teneantur et cogantur respondere ac solvere solummodo prefato Comuni pro [162r] magnatibus qui fuerint in distributione hominum vexilli in quo syndici fuerint. Et quod dicti syndici pro exactione fatianda et fieri fatianda ab hominibus ipsorum vexilli quibus facta fuerit distributio in ipso vexillo cogere et cogi facere possint in personis et rebus omnes et singulos homines predictos ad aceptionem salis et ad solutionem eius quod debuerint secundum prescriptum modum, etiam per destructionem quorumcumque bonorum ubicumque positorum, et arborum et vinearum incisionem, accipiendo et vendendo, si eis placuerit, lapides et lignamina et queque bona eorum mobilia, usque ad solutionem eius quod solvi debuerit pro eis. Et quod ipsi syndici, cum vexillifero vexilli sotietatis cuius fuerint syndici consiliariis et restringitoribus ipsius vexilli, possint et eis liceat distribuere per soldum et libram inter homines ipsius vexilli usque ad eam quantitatem contingentem eos de ipso vexillo a quibus exigere non possint vel solvere cessarent quod deberent secundum supradictum modum. Et simili modo quo supra procedere ad exactionem eius quod, ut dictum est, de novo distribuerint. Et quod dictus vicarius ceterique officiales forenses Populi et Comunis Florentie ipsorumque familie teneantur et debeant, ad petitionem huiusmodi syndicorum, dare et concedere ipsis nuntios berrovarios picchonarios et familiares pro predictis exactionibus omnibus et singulis fatiendis et fieri fatiendis, ipsisque impendant et omnem auxilium consilium et favorem que quoquo modo in predictis vel predictis expedierit vel ipsi syndici postulaverint.

Et quod quilibet populus et comune comitatus et districtus Florentie, ac nobiles dicti comitatus, secundum extimum et ad extimi libre ipsorum populi et comunis et nobilium teneantur et compellantur salem accipere a Comuni Florentie, ac solvere unum florenum auri pro quolibet stario salis, ipsumque salem acceptum possint extrahere ac extrahi facere libere extra civitatem Florentie absque aliqua solutione gabelle ad portas Comunis Florentie ipsique Comuni vel alii seu aliis pro ipso Comuni pro exitu propterea fatianda.

Item⁶⁰ provisum ordinatum et firmatum est quod prudentes et providi viri Gualterius domini Jacobi de Bardis, Jannes Bartoli et Ubertinus Rossi de Strozis, sint et esse debeant pro Comuni Florentie pro novem mensibus proxime futuris officiales et doganerii gabelle nove salis et saline dicti Comunis ordinate pro uno anno incoando die primo mensis septembris proxime futuri, et Ser Johannes Ser Lapi Bonamichi notarius eorum scriba, cum infrascriptis officio balia et auctoritate, videlicet:

In primis quod ipsi doganerii possint et eis liceat, vice ac nomine predicti Comunis, acquirere mutuo pecuniam et pecunias ab illis sotietatibus et singularibus personis de civitate et districtu Florentie a quibus et quando et quotiens, et in hiis quantitibus et prout et sicut et quomodo viderint et cognoverint convenire vel aqualiter expedire, tam pro emendo salem et salinam, quod pro ipsum salem conduci et ferri fatiando ad civitatem Florentie et aliis causis infrascriptis.

Item quod iamdicti doganerii possint emere ac emi facere salem et salinam ubicumque quandocumque et a quacumque persona et personis loco et comuni, et in ea quantitate et quantitatibus, et pro eo pretio et pretiis quibus et sicut et quomodo eis placuerit vel expedire videbitur, et ipsum salem et salinam conduci et ferri facere ad civitatem Florentie tam per aquam quam per terram prout de ipsorum processerit voluntate.

Item quod dicti doganerii possint tractare componere et pacisci tractari et componi et pactum fieri facere, per se vel alium seu alios, cum mercatoribus et singularibus personis et quocumque comuni et universitate vel loco cum quibus vel quo voluerint de habendo et conducendo et haberi et conduci fatiando ad civitatem Florentie salem et salinam, de districtu Florentie ac de quibuscumque aliis locis et partibus etiam de extra⁶¹ districtum Florentie, nec non de conservando et mantenendo pro Comuni Florentie gabella premissam et venditionem salis et saline fiendam infra dictum vel pro dicto anno pro ipso Comuni.

Item quod prefati doganerii valeant, eisque sit licitum, vendere et dare ac vendi et dari facere pro Comuni predicto salem et salinam pro eo pretio quo ordinatum est vel fuerit per Communem iamdictum, et scontum facere cum hiis qui salem accipere debuerint pro solidis decem florenorum parvorum pro quolibet stario, si de voluntate debentium accipere processerit et ipsis doganeriis paluerit et melius pro Comuni videbitur. Et de ipso pretio solvere ac restituere omnibus et singulis societatibus et singularibus personis a quibus mutuo adquisierint occasionibus suprascriptis vel aliqua earum sue uni de aliqua dictarum societatum, vel pro se ac sotiis sue societatis, integre capitale ipsorum et eis et cuilibet eorum qui mutuaverint, ut dictum est, providere ac solvere ultra dictum capitale, de lucro quod ex dicto sale ac salina consequetur comune Florentie, pro dono de dampnis et interesse pecunie quam mutuaverint pro eo tempore quo ipsam rehabere distulerint a Comuni predicto, ad rationem librarum decem florenorum parvorum pro centinario pro anno, et ipsum⁶² donum possit quilibet licite accipere et habere.

Item, quod suprascripti doganerii habeant unum librum in quo scribi fatiant per eorum scribam seriatim omnes et singulas societates et singulares personas que, ut dictum est, mutuaverint ipsis doganeriis; et quantitatem pecuniam quam mutuaverint, et die ipsius mutui, et quando restituerint ipsum mutuum similiter scribi fatiant in eodem libro per eundem scribam iuxta nomine cuiuslibet societatis et singularis persone quod pro capitali et dampnis et interesse vel lucro solverint, et diem solutionis ipsius.

[162v] Item quod antedicti doganerii possint ipsisque liceat in civitatem Florentie et alibi conducere seu conduci facere ac habere, pro eo pretio et tempore quibus voluerint, domos apothecas et canovas quas viderint expedire pro sale ac salina dicti Comunis tenendo et conservando, gubernando, salvando et custodiendo et mensurando, et pro vendendo et vendi fatiando ipsum salem

et salinam et pro mora ipsorum doganeriorum et eorum scribe, mensuratorum, nuntiorum et aliorum officialium canove seu gabelle premissae; nec non emere ac emi facere mensuras, saccos, massariccias, et libros, quaternos, et cartas de membranis et papiro, et cera inclaustrum et pennas, et alia omnia et singula que ipsi doganerii pro dicto officio vel ipsius occasione officii opportuna viderint vel eis quoquo modo placuerint.

Item quod supradicti doganerii possint eligere et deputare pro dicto officio et occasione ipsius officii et gabelle et dogane, et pro predictis et infrascriptis omnibus et singulis melius utilius et celerius fatiendis, mensuratores et nuntios et officiales, tam cives quam forenses, et ambaxiatores quos et quot et quotiens, et pro eo tempore et temporibus et terminis, et cum illo officio balia et salario et salariis quibus eis placuerit vel convenire videbitur, et ipsos ambaxiatores destinare ad eas partes et loca et prout et sicut voluerint.

Possint etiam doganerii supradicti providere ac ordinare, et provisiones ordinamenta et decreta edere et facere, que et quot et quotiens eis videbitur vel placuerit contra omnes et singulos qui conducerent portarent vel guidarent, seu conduci portari vel guidari facerent, in comitatu vel districtu Florentie, seu ad civitatem Florentie vel per comitatum seu districtum predictum, salem vel salinam nisi pro Comuni Florentie, ac etiam contra omnes et singulos qui venderent darent donarent vel alio quovis modo concederent, seu vendi donari vel concedi facerent, alicui vel aliquibus in civitate comitatu vel districtu Florentie, nisi pro Comuni predicto; nec non contra omnes et singulos qui salem vel salinam emerent vel reciperent, seu emi vel recipi facerent, nisi a comuni Florentie penas ac banna indicere et imponere fatientibus vel venientibus contra predicta vel aliquid eorum, et providere quod in hiis procedatur et fiat; et exigantur pene et banna huiusmodi per rectores et officiales Comunis Florentie in omnibus et per omnia et prout et quomodo et quotiens de ipsorum voluntate processerit, dummodo penam librarum quingentarum florenorum parvorum contra conducentes portantes vel guidantes, et penam librarum ducentarum florenorum parvorum contra vendentes vel ementes salem vel salinam, non imminuant ullo modo. Ea quidem que fecerunt in predicti vel circa predicta vel aliquod eorum banniri procurent et fatiant pro parte domini vicarii Florentie, ut nullus de illis ignorantiam valeat allegare; possint etiam pro resistendo et refrenando nec contra talia ordinamenta provisiones et decreta veniatur vel fiat, et ut venientes vel fatientes contra ea vel aliquid eorum non impune pretereant, ponere ac deputare custodes et exploratores quos et quot et ubi et quando et quotiens voluerint.

Item quod scriba dictorum doganeriorum habeat et habere debeat a Comuni Florentie pro suo salario libras septem florenorum parvorum singulis mensibus temporis antedicti, eidem per dictos doganeros de duobus in duobus mensibus prout pro rata contingerit exsolvendas.

Item quod in predictis et pro predictis et infrascriptis omnibus et singulis, et pro eorum et cuiuslibet eorum observatione roborantia vel executione, memorati doganerii possint eisque liceat de quacumque pecunia que ad eos pervenerit, tam ex mutuo societatum et singularium personarum, quam ex venditione salis et saline Comunis predicti, facere ac fieri facere omnes et singulas expensas et solutiones quas et quot et quotiens et quibus et quomodo et quando et prout et sicut eis placuerit vel videbitur convenire. Ac etiam possint dicti doganerii de predicta pecunia dare ac solvere sindicis vexillorum civitatis Florentie salarium sex decem florenorum parvorum pro quolibet stario salis qui accipietur per homines talis vexilli secundum distributionem nove gabelle salis fiende pro anno futuro incoando die primo mensis septembris proxime venturi et pro quo solvetur unus florenus auri.

Item quod de pecunie quantitate quam mutuo acquisierint ipsi doganerii a societatibus et singularibus personis de civitate et districtu Florentie, de cetero usque ad diem xiiij mensis iunii proxime futuri vel infra dictum tempus, possint teneantur et debeant assignare dare ac solvere ad requisitionem seu de mandato dominorum Priorum artium et Vexilliferi iustitie presentialiter in officio residentium camerariis camere Comunis Florentie pro ipso recipientibus usque in quantitatem⁶³ decem millium florenos auri et ultra, prout videbitur ipsis dominis prioribus et vexillifero antedictis et usque in dictam quantitatem decem millium florenos auri et ultra teneantur et debeant ad requisitionem ipsorum priorum et vexilliferi mutuo acquirere nomine et vice Comunis Florentie, ipsique doganerii predicta omnia et singula conservare teneantur et facere in omnibus sub pena librarum mille florenorum parvorum pro quolibet et qualibet vice.

Item quod iamdicti doganerii pecuniam, quam mutuo acquisierint a quatuordecimo die mensis aprilis presentis ad xiiij diem mensis iunii proxime futuri, teneantur et debeant restituere et solvere de prima pecunia que ad eos pervenerit ex venditione vel datione salis vel saline vel ipsius occasione illis a quibus acquisierint, ut dictum est, videlicet cuilibet eorum pro rata et non aliter.

Item quod doganerii prelibati de pecunie que pervenerint ad eorum manus occasione dicti officii non tradant aliquam quantitatem camerariis camere Comunis Florentie absque provisione dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie qui pro tempore fuerint, sub pena librarum quingentarum florenorum parvorum pro quolibet eorum et quotiens.

Item quod quicquid provisum ordinatum vel factum fuerit in predictis omnibus et singulis, vel eorum occasione, per omnes tres doganeros [163r] predictos, vel duos ex eis et tertio absente vel irrequisito, valeat et teneat et servetur et inviolabiliter executioni mandetur per Populum et Communem Florentie, et ceteros officiales ipsius Comunis et Populi, et eos ad quos eorum vel alicuius eorum observatio pertineret.

Item quod dictus Vicarius Florentie eiusque iudices et familie, Iudex camere et gabelle, ceterique officiales Populi et Comunis Florentie tam presentes quam futuri et quilibet eorum, proprio iuramento teneantur et debeant omnia et singula suprascripta et que ex provisione vel ordinatione dictorum doganeriorum processerint, vel facta fuerint in predictis vel pro predictis vel eorum occasione, observare et observari et executioni mandari facere in omnibus et per omnia prout superius continetur, et etiam in provisione vel ordinatione ipsorum doganeriorum plenius exprimetur eorum motu et ad instantiam et petitionem cuiuslibet et dictis doganeriis impendere tenentur et debeant auxilium consilium et favorem in dicto et pro dicto officio vel occasione ipsius officii, etiam cum eorum familiis, ad eorum et cuiuscumque ipsorum requisitionem ac instantiam et prout ipsi petierint, sub pena librarum ducentarum florenorum parvorum pro quolibet dictorum officiorum et rectorum predictarum et quolibet eorum non servante et quotiens.

Item quod nullus rector vel officialis Populi vel Comunis Florentie, vel aliquis de sua familia, possit vel debeat impedire dictos doganeros vel aliquem ipsorum sub pena librarum ducentarum florenorum parvorum pro quolibet et quotiens.

Item quod prefati doganerii non possint nec debeant requiri vel sindicari de aliquo vel aliquibus que providerint vel fecerint seu fieri fecerint ipsorum durante officio, in dicto eorum officio vel circa ipsorum officium, vel occasione dicti eorum officii, nisi de barateria tantum. Et deposito ipsorum officio reddant rationem coram rationeriis eligendis per dominos Priores et Vexilliferum iustitie qui pro tempore fuerint de pecunia que ad eos devenerit, et qua expenderit restituerint et solverint occasione ipsorum officii, et ipsam rationem, introitus exitus et expensas, revideant infra duos menses a die iuramenti eorum, et si invenerint eos rite in ipso officio processisse absolvant sententialiter infra duos menses predictos; et si debuerint remittere cogant eos iudex camere et gabelle ad remittendum in Comune prefatum, et dictus iudex revideri iamdictos duos menses fatiat rationem prefatam per huiusmodi rationerios sub pena librarum centum florenorum parvorum ipsi iudici pro Comuni Florentie auferenda.

Note

¹ Cfr. a tale proposito le considerazioni espresse in G. Albini, a cura di, *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, Torino, Paravia, 1988.

² Per un panorama delle edizioni delle fonti normative fiorentine vedi A. Zorzi, *Le fonti normative a Firenze nel tardo medioevo. Un bilancio delle edizioni e degli studi*, in *Statuti della Repubblica Fiorentina*, a cura di R. Caggese [1910-1921], nuova edizione a cura di Id., G. Pinto, F. Salvestrini, Firenze, Olschki, 1999, pp. LIII-CI.

³ A cominciare ad esempio dalle ormai datata ma sempre fondamentali opere di G. Salvemini, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295* [1899], Torino, Einaudi, 1960; e di N. Ottokar, *Il Comune di Firenze alla fine del Duecento* [1926], Torino, Einaudi, 1962; per finire con il più recente lavoro di J. Najemy, *Corporatism and Consensus in florentine electoral politics*, Chapel Hill, The University of North Carolina press, 1982.

⁴ Di cui possediamo soltanto frammenti sparsi, raccolti con un paziente lavoro di spoglio alla fine dell'Ottocento da Giuseppe Rondoni, e da lui editi col titolo *I più antichi frammenti del Costituto fiorentino*, Firenze, Le Monnier, 1882. Una ulteriore, meno consistente, aggiunta è stata poi operata da G. Papaleoni, *Nuovi frammenti dell'antico costituito fiorentino*, «Miscellanea fiorentina di erudizione e storia», I, 1902, pp. 70-78.

⁵ In particolare al 1322 per lo Statuto del Capitano e al 1325 per lo Statuto del Podestà. Cfr. a tale proposito Zorzi, *Le fonti normative*, cit., p. LXXII e sgg.

⁶ Cfr. A. Gherardi, *Introduzione a Le consulte della Repubblica fiorentina dall'anno MCCLXXX al MCCXCVIII*, a cura di Id., 2 voll., Firenze, Sansoni, 1896-1898, pp. V-XXXVII.

⁷ P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, Carocci, 1998, p. 19.

⁸ *Le Consulte della Repubblica fiorentina dall'anno MCCLXXX al MCCXCVIII*, a cura di A. Gherardi, Sansoni, Firenze, 1896-1898, 2 voll.

⁹ *Gli Ordinamenti di Giustizia del Comune e Popolo di Firenze compilati nel 1293*, a cura di F. Bonaini, «Archivio Storico Italiano», I, 1855; e *Gli Ordinamenti di Giustizia del 6 luglio 1295*, a cura di G. Salvemini, in Id., *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Firenze, 1899; entrambe le edizioni sono state di recente ripubblicate in forma anastatica sotto il titolo di *Ordinamenti di Giustizia. 1293-1993*, Firenze, SP 44 Editore, 1993.

¹⁰ *Statuti della Repubblica Fiorentina*, a cura di R. Caggese [1910-1921], nuova edizione a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze, Olschki, 1999.

¹¹ Occorre infatti ricordare come nella formulazione concreta dello statuto si incrociassero in maniera feconda sia la volontà politica del governo cittadino che l'opera di sistemazione e razionalizzazione giurisprudenziale dei professionisti del diritto. Cfr. a riguardo le considerazioni di M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale* [1969], Giuffrè, Milano, 2001; e M. Ascheri, *Il 'dottore' e lo statuto: una difesa interessata?*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXIX, 1996, pp. 95-113.

¹² Il cui nome deriva dalla volgarizzazione della formula (*provisum est*) generalmente impiegata per introdurre il dispositivo vero e proprio della norma.

¹³ Cfr. ancora una volta Cfr. Gherardi, *Introduzione*, cit.; e B. Barbadoro, *Introduzione a Consigli della repubblica fiorentina, I (1301-1315)*, a cura di Id., 2 voll., Zanichelli, Bologna 1921-1930 [rist. anast., Forni, Bologna 1970-1971], pp. XV-XXXV.

¹⁴ Si vedano a riguardo le considerazioni espresse in Cammarosano, *Italia medievale*, cit., pp. 159-166.

¹⁵ Si tenga conto, a tale proposito, di come fosse prassi usuale nei Consigli fiorentini quella di autorizzare all'inizio delle sedute la deroga dagli statuti che potevano risultare

in contrasto con quanto fissato all'ordine del giorno, così da evitare future contestazioni. Così come altrettanto spesso, e sempre per così dire con valore 'preventivo', venivano inserite all'interno delle singole provvisorie delle clausole assolute nei confronti degli statuti (a volte invece se ne richiamava allo stesso modo la prevalenza).

¹⁶ Si va infatti ad esempio dai celebri e per così tanti aspetti fondamentali Ordinamenti di Giustizia ad esempio ai molto più prosaici ordinamenti relativi alla vendita del vino al minuto in città e nel contado.

¹⁷ Il riferimento è ovviamente agli Ordinamenti Canonizzati (di cui fra l'altro Lorenzo Tanzini ha fornito l'edizione nel primo numero di questi stessi "Annali": *Provvisorie canonizzate della Camera del Comune di Firenze, 1289-1303*, a cura di L. Tanzini, in Id., *Il più antico ordinamento della Camera del Comune di Firenze: le "Provvisorie Canonizzate" del 1289*, in «Annali di Storia di Firenze», I, 2006 [01/07]: <<http://www.dssg.unifi.it/sdf/annali/annali2006.htm>>, pp. 17-40), e agli Ordinamenti di Giustizia (per cui vedi le informazioni bibliografiche alla nota 9).

¹⁸ È il caso di alcuni ordinamenti sul biado promulgati alla metà degli anni ottanta del Duecento (cfr. Archivio di Stato di Firenze [d'ora in poi ASF], *Provvisorie, Protocolli*, I, c. 8r-v e c. 31v, alle date del 30 aprile 1285 e del 16 maggio 1286; sulla questione vedi comunque le considerazioni di G. Pinto, *Il libro del Biadaio. Carestie e annona a Firenze dalla metà del '200 al 1348*, Firenze, Olschki, 1978, p. 102 e sgg.) e degli ordinamenti sulla moneta promossi dalla signoria nel dicembre del 1324 (ASF, *Provvisorie, Registri* [d'ora in poi PR], 21, cc. 66r-69r; essi sono stati parzialmente editi in M. Bernocchi, *Le monete della Repubblica fiorentina*, Olschki, Firenze, 1974, III, pp. 9-10); in entrambi in casi mancano tuttavia elementi sufficienti a confermare oltre ogni dubbio l'ipotesi avanzata.

¹⁹ In numerosi casi il termine *ordinamenta* viene usato come sinonimo di *provisiones*, o quantomeno viene ad esso associato: è questo ad esempio il caso degli ordinamenti sulla moneta citati alla nota precedente, ma anche degli ordinamenti sulla gabella del sale oggetto del presente contributo.

²⁰ Pur essendo documentata in maniera consistente non risulta tuttavia applicata costantemente neppure la prassi di affidare l'ideazione e la stesura degli Ordinamenti a un gruppo più o meno ampio di *sapientes* o di *boni homines* a ciò deputati espressamente dalla signoria.

²¹ È bene ricordare del resto come per gli anni precedenti al 1280 la documentazione in nostro possesso sia quanto mai scarsa, e da questo punto di vista assolutamente insufficiente.

²² È questo il caso sia degli Ordinamenti Canonizzati che degli Ordinamenti di Giustizia, la cui struttura è relativamente complessa e che per di più verranno quasi costantemente implementati nel corso degli anni successivi con l'introduzione via via di nuove rubriche.

²³ Il che coincide fra l'altro – non a caso, come vedremo – con il periodo di dominazione angioina sulla città nella persona di re Roberto di Napoli, rappresentato costantemente a Firenze da suoi vicari. Sulle vicende che portarono al conferimento della signoria vedi la ricostruzione di R. Davidsohn, *Storia di Firenze*, Sansoni, Firenze, 1956, (ed. orig. col titolo *Geschichte von Florenz*, 4 voll., Berlin, 1896-1908), IV, p. 844 e sgg.

²⁴ Cfr. ASF, PR, 15, cc. 161r-165r. Essi sono stati approvati dai Consigli opportuni fiorentini il 19 aprile 1318.

²⁵ Sul sistema finanziario del Comune fiorentino rimane ancora oggi fondamentale la lettura di B. Barbadoro, *Le finanze della Repubblica fiorentina. Imposta diretta e debito pubblico fino all'istituzione del Monte*, Firenze, Olschki, 1929. In particolare sulle gabelle si vedano i contributi di De La Roncière, *Indirect taxes or 'gabelle' at Florence in the fourteenth century: the evolution of tariffs and problems of collection*, in *Florentine studies. Politics and society in Renaissance Florence*, ed. by N. Rubinstein, London, Faber & Faber, 1968, pp. 140-192; e *Prix et salaires à Florence 1280-1380*, Rome, Ecole française de Rome, 1982. Per un inquadramento generale della questione vedi inoltre *Politiche*

finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XIV), a cura di Patrizia Mainoni, Milano, Unicopli, 2001.

²⁶ Che ammonta complessivamente a ben 60.000 fiorini, e a 25.000 per la sola città. Non tragga in inganno il fatto che nella cifra era compreso di fatto anche il denaro per l'acquisto del sale stesso: si pensi infatti che la *imposita* promossa dalla signoria nel 1312, e dunque con il pericolo incombente di Enrico VII, fu stabilita per la città in 30.000 fiorini, e si avrà così un'idea più chiara dello sforzo importante richiesto ai fiorentini. Sulla imposta del 1312 vedi ivi, p. 304 e sgg. Si tenga del resto presente che i prezzi dello stajo di sale venduto dal Comune che possediamo (rispettivamente per gli anni 1282, 1296, 1339) sono di 6, 12, e 40 soldi: dunque ben lontano dal fiorino d'oro applicato in questo caso come tariffa. Cfr. a riguardo Davidsohn, *Storia*, cit., V, p. 244.

²⁷ Cfr. ivi, pp. 244-246.

²⁸ Si noti a tale proposito come nel testo si faccia esplicito riferimento a una *relatio hominum facta pro anno presenti*; si tratta, in sostanza, della lista dei cittadini tenuti all'acquisto del sale, compilata di anno in anno verosimilmente a partire dall'abolizione dell'estimo, visto che in precedenza ci si serviva per i calcoli relativi proprio di esso. Vedi *Ibidem*.

²⁹ Si noti tuttavia come non si faccia alcun cenno al modo di elezione dei detti buonomini. È comunque ipotizzabile che ai priori, magari affiancati dai gonfalonieri e dai consiglieri dei vari gonfaloni, fosse attribuito un ruolo di primo piano.

³⁰ In questo senso il testo degli Ordinamenti descrive con estrema precisione quali siano i raggruppamenti familiari che debbano essere considerati come tali – e dunque meritevoli di un'unica «posta» – ai fini della distribuzione.

³¹ Per il sesto di Oltrarno, in cui più numerosi sono i gonfaloni e di conseguenza più numerosi sono i buonomini – rispettivamente quattro e sedici –, si elimineranno le prime e le ultime sei *voces*. Sul numero e sulla distribuzione dei gonfaloni fiorentini vedi Davidsohn, *Storia*, cit., V, p. 299 nota 1.

³² In questo caso si procederà ad aggiungere o a scomputare il denaro *per soldum et libram*, cioè a dire secondo il sistema di conto legato alla moneta d'argento, a coloro che avranno acquistato almeno uno stajo di sale.

³³ In relazione alla riscossione nel contado e nel distretto viene del resto indicato esplicitamente che essa dovrà procedere appunto *secundum extimum ipsorum libre*. Sulle procedure dell'estimo fiorentino confronta le considerazioni di Barbadoro, *Le finanze*, cit., *ad indicem*.

³⁴ Fissata in dieci staja di sale per centinaio di lire d'estimo, valutando lo stajo 1 fiorini d'oro, come è possibile rilevare da una provvisione del 13 novembre 1318 (ASF, PR, 15, c. 257r-v). Si noti come, evidentemente per le difficoltà di riscuotere quanto dovuto, anche a causa della guerra e di *varias et mortales infirmitates* che avevano infuriato nel contado, si abbassi la proporzione a sei staja di sale per centinaio d'estimo.

³⁵ Cfr. Barbadoro, *Le finanze*, cit., rispettivamente p. 76 e sgg., e pp. 54-57.

³⁶ Il riferimento presente nel testo alla *relatio* (cioè a dire alla redazione di una lista contenente i *cives* che erano tenuti all'acquisto del sale) operata per la distribuzione del sale allora in corso quale 'base nominativa' della nuova imposizione non rappresenta del resto necessariamente un segno di continuità fra la 'vecchia' gabella e la 'nuova' introdotta con gli ordinamenti in oggetto, ma indica soltanto la volontà da parte del governo cittadino di servirsi di uno strumento tecnico ritenuto ancora valido.

³⁷ Cfr. Barbadoro, *Le Finanze*, cit., pp. 295-301. I nomi dei sindaci sono riportati nella provvisione di nomina; nomina che fu compiuta personalmente dai priori in carica (ASF, PR, 15, c. 175r-v, 9 maggio 1318). Essi sono: per Oltrarno *Loctus Guineldi de Quarata – Gbinuccius Cantis – Arrigbus Sassoli – Puccinus Symonis de Bardis – Coltus Bonaguide, pro vexillo sotietatis scalarum; Ciore Picti – Lapuccius Benis Guernerii – Bollore Giove Algionis – Bernarduccius domini Jacobi de Rossis – Guido d. Lapi de Frescobaldis, pro vexillo sotietatis del nicchio; Johannes Nagii – Lapus Salvi Bonagii – Corsellus Michelis*

– Bernardinus d. Baronis de Rossis; pro vexillo sotietatis de la ferça; Bindus Ferucci – Piuvicchese Brancaccii – Bate Baronis – Baldinus de Nerlis, pro vexillo sotietatis draconis. Per il sesto di San Pier Scheraggio: Gherardus Baroncelli – Iohannes Lamberti de Antilla – Çenobius d. Lapi Arnolfi – Bettus d. Lotheringhi Gherardini – Ghiaghinottus d. Uberti Cavalcantis, pro vexillo sotietatis carrus; Cione Alberti – Guiduccius Fabri Tolosini – Nastagius Lapi Talenti – Cenninus Maynerii de Maneriis – Forese Sacchetti de Sachetis, p. vexillo sotietatis bovis; Jacobus Alberti – Benedictus Paççini Peruççi – Neri Pepis – Petri d. Gentilis – Loctus Guidalotti, pro vexillo sotietatis leonis nigri. Per il sesto di Borgo: Leonettus de Acciatuolis – Guido Lapi Guazze – Lapus Valoris – Noffus domini Gentilis de Bondelmontibus – Vanni domini Rossi de Iandonatis, pro vexillo sotietatis vipere; Meglius Faxuoli – Iohannes del Nero Cambii – Foresinus Abrusciati – Franciscus Branche de Gallis – Curadus Vannis de Ianfiliazzis, pro vexillo sotietatis unicorni, Vanni Donini – Nore Ubaldini – Bellus Gianucci, pro vexillo sotietatis equi sine freno. Per il sesto di Porta San Pancrazio: Lothus Ardinghi – Iunta Nardi – Franciscus Manni – Ghinuccius Bernardi Marabottini, pro vexillo sotietatis leonis vermullii; Lippaccius Gherardini Iannis – Chele Bordonis – Borghuccius Borghi – Cardinalinus domini Ugolini de Tornaquincis judex – Cardinale Puccii Manetti; pro vexillo sotietatis leonis açurei; Losus Lapi de Strozis – Lippus Puccii Benvenuti – Duccius Palle – Ugholinus domini Marsilii – Durazzus domini Rugerini de Piglis, pro vexillo sotietatis leonis naturalis. Per il sesto di Porta Duomo: Iannes Marignoli – Nigius Dietesalvi – Gherardus Paganelli – Chericus domini Fastelli de Latosa; pro vexillo sotietatis açurei cum leone giallo; Niccolus de Cerreto – Salvinus Armati – Pierus Durantis – Mannus domini Lotbi de Aglis, pro vexillo sotietatis albi cum leone açureo; Nerius Fortis Bezzolis – Borgognone Fiorentini – Donatus Lapi Viviani – Gerius domini Uberti de Adimaribus – Iohannes Sassi de Latosa, pro vexillo sotietatis cum drachone viridi. Per il sesto di Porta San Piero: Gianni Alfani – Gianus Landi de Albizzis – Rugerinus Ser Benççi – Antonius domini Giaghinotti de Pazzis, pro vexillo sotietatis clavium; Cionettus de Bastariis – Faccius de Iugnis – Lapus Covonis – Bertolonis Lapi Litti de Pazzis – Iohannes domini Bellincionis de Donatis, pro vexillo sotietatis rotarum; Neri Guidonis de Ritiis – Iohannes Albizi Cambii – Pieraccius Guadagni – Taddeus domini Buosi de Donatis – Neri Lapi domini Manfredi de Adimaribus – Franciscus Guccii de Vicedominis. Inutile sottolineare come siano presenti tutte o quasi le più importanti famiglie dell'élite del tempo; e di esse in particolare alcuni fra i membri più illustri.

³⁸ I registri esistenti vennero infatti bruciati per decisione dei Consigli nel febbraio del 1315. Cfr. a riguardo Barbadoro, *Le finanze*, cit., pp. 124-130.

³⁹ Il tutto in più o meno diretta corresponsione con l'introduzione anche a Firenze di una particolare forma di tassazione dei beni immobili, nota come «gabella delle possessioni», che dopo un primo tentativo compiuto nel 1315 in corrispondenza dell'abolizione dell'estimo venne quindi reintrodotta in maniera più stabile durante il triennio 1321-1324. Cfr. *ivi*, pp. 128-129; e 145-153.

⁴⁰ Per le vicende di questi anni confronta la ricostruzione di Davidsohn, *Storia*, cit., IV, p. 730 e sgg.

⁴¹ Sulla signoria angioina è d'obbligo il rimando a Amedeo De Vincentiis, *Firenze e i signori. Sperimentazioni istituzionali e modelli di regime nelle signorie fiorentine degli Angioini (fine XIII - metà XIV secolo)*, Tesi di dottorato di ricerca in storia medioevale (XI ciclo), Università degli Studi di Milano, 1999.

⁴² Nel racconto dei cronisti (Villani, sostanzialmente) tende infatti a diminuire sensibilmente il numero dei tumulti e degli scontri di piazza avvenuti in questi anni a Firenze. Sembra invece aumentare altrettanto sensibilmente all'interno della classe dirigente il contrasto per l'accesso al priorato, per cui si sperimentano nuovi metodi di elezione. Cfr. Najemy, *Corporatism and Consensus*, cit., pp. 78-125. Rimane comunque il fatto della nostra assolutamente scarsa conoscenza delle fazioni cittadine del periodo.

⁴³ Come ad esempio il Bargello o il Coadunatore dei Gonfalonieri delle Società del Popolo. Mi sia consentito in questo caso il riferimento a P. Gualtieri, *L'assetto politico-istituzionale del Comune di Firenze tra Due e Trecento (1282-1325)*, Università di Firenze,

Anno accademico 2004-2005, Tesi di laurea in Storia Medievale, relatore prof. G. Pinto, pp. 389-397.

⁴⁴ Cfr. a titolo d'esempio ASF, PR, 16, c. 13r, 22 gennaio 1319; e ivi, 19, c. 106v, 26 aprile 1323.

⁴⁵ Cfr. PR, 15, c. 217r, 11 agosto 1318: *Cum ad notitiam dominorum priorum et vexilliferi [...] nuper pervenit quod distributio [di sale] nuper facta in civitatis Florentie [...] in aliquo seu aliquibus sextibus facta fuerit non servatis ordine et solemnitate que observare debebant in ipsa distributione fienda inter singulares personas sextium predictorum [...]; et quod, ut asseritur, multi in aliquibus sextibus in dicta distributione indebite et ultra eorum facultates sunt gravati, et multi secundum eorum potentiam et facultates sunt alleviati, qua de re predicti sic indebite gravati conqueruntur et conqueri possent, et inde scandalla inter cives possent oriri*, si concede ai priori piena facoltà di rivedere (fino anche alla completa cassazione) la suddetta distribuzione.

⁴⁶ Il 3 febbraio del 1319 i priori stabiliscono infatti che al *providus vir Ser Petrus domini Phylippi de Montefalcho notarius*, che era stato eletto dai *proxime preteritos priores in officialem in officio et super officio gabelle et distributionis salis Communis Florentie*, per sei mesi a cominciare da gennaio, con una famiglia composta da alcuni (non meglio precisati) berrovieri, e un salario fissato in 350 lire, vengano corrisposte come risarcimento 150 lire. Questo perché nel frattempo (non si dice quando: ma si specifica che egli non ha esercitato la carica) una riforma dei Consigli aveva cassato *dictum officium salis*, evidentemente causando un danno al nostro notaio. Cfr. PR, 16, c. 19v.

⁴⁷ Cfr. le considerazioni espresse a tale proposito da Najemy, *Corporatism and Consensus*, cit., pp. 79-98.

⁴⁸ Sarebbe in questo senso estremamente interessante poter approfondire la nostra conoscenza delle fazioni cittadine in lotta in questi anni, e del loro programma politico; così come sarebbe decisamente proficuo poter ricostruire le eventuali influenze esercitate dal punto di vista pratico sul governo fiorentino dalla signoria angioina e dagli uomini ad essa legati presenti in quegli anni a Firenze.

⁴⁹ Cfr. ASF, PR, 17, c. 15r, 4 settembre 1320.

⁵⁰ Ivi, 19, cc. 20v-21r, 2 agosto 1322.

⁵¹ Vedi ivi, 21, c. 1r-v, 21 maggio 1324.

⁵² Cfr. Barbadoro, *Le finanze*, cit., 155-161.

⁵³ Si è scelto di non riportare la parte successiva degli ordinamenti, relativa ad argomenti diversi; così come non si è riportato il dispositivo relativo alle votazioni dei Consigli.

⁵⁴ Depennato.

⁵⁵ A margine sinistro di mano quattrocentesca *Gabelle salis nova repositio*.

⁵⁶ *Solvat* nel testo, per una evidente svista del notaio.

⁵⁷ A margine sinistro, di mano quattrocentesca *Relativo hominum primo anno*.

⁵⁸ A margine sinistro, di mano quattrocentesca *Civium ad distribuendum salem electio*.

⁵⁹ Depennato.

⁶⁰ A margine sinistro, di mano quattrocentesca: *Doganerriorum salis electio. Ordinamenta dictorum officialium*.

⁶¹ Segue *civitatem*, depennato.

⁶² Segue *dampnum*, depennato.

⁶³ Segue *librarum*, depennato.